

# Proposta al Ministro della Transizione Ecologica in relazione all'attuazione dell'articolo 46, comma 9, del decreto legislativo 199/21 in materia di garanzie di origine

Ai sensi dell'articolo 46, comma 9, del decreto legislativo 199/21, l'Autorità indica di seguito la propria proposta al Ministro della Transizione Ecologica per dare attuazione alle disposizioni normative previste dal medesimo articolo 46 in materia di garanzie di origine (di seguito anche: GO).

#### Disposizioni generali

Si ritiene opportuno che sia istituito presso il GSE il registro nazionale delle Garanzie di Origine.

Le funzionalità del registro dovrebbero essere propedeutiche alla gestione:

- della qualifica degli impianti ai fini dell'emissione delle GO;
- delle funzionalità relative ai conti proprietà degli operatori economici che partecipano al mercato delle GO e, in generale, alle piattaforme di scambio di tali certificati;
- delle operazioni di emissione, trasferimento e annullamento delle GO.

A tal fine, si ritiene opportuno e funzionale che le modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento delle GO previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 199/21, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, siano attuate in analogia a quanto già previsto nel caso delle GO per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (vds. articolo 34 del decreto legislativo 28/11), specificando se le medesime GO siano riferite, come previsto dall'articolo 46, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 199/21:

- a) all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- b) ai gas, incluso il biometano, prodotti da fonti rinnovabili;
- c) all'idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili;
- d) ai prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento derivanti da fonti rinnovabili.

Conseguentemente, si ritiene opportuno che sia demandata al GSE la definizione di regole operative che disciplinano, nel dettaglio, le procedure connesse alla gestione dei processi relativi alle funzionalità del suddetto registro.

Le regole operative si devono conformare ai requisiti stabiliti dal presente provvedimento e alle previsioni della Norma UNI CEI EN 16325 predisposto a seguito degli aggiornamenti previsti dall'articolo 19 della direttiva 2018/2001.

#### Tipologie di garanzie di origine

Fermo restando che l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 199/21 già prevede che ogni GO corrisponda a una quantità di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili e che



ogni GO indichi almeno le informazioni previste dal medesimo articolo 46, comma 2, con riferimento alle diverse tipologie di GO, si ritiene altresì opportuno prevedere che:

- a) nel caso delle GO per il gas prodotto da fonti rinnovabili, si tenga conto degli obiettivi specifici di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nonché dei vincoli specifici di riduzione di emissioni dei gas a effetto serra previsti all'articolo 39 del decreto legislativo 199/21. Si ritiene, pertanto, opportuno che, nel caso specifico delle GO per il biometano:
  - i. si distingua tra settore trasporti e altri usi già in fase di emissione;
  - ii. per le GO altri usi sia possibile specificare l'utilizzo delle stesse, sia esso per le finalità di *fuel mix disclosure* e/o per gli adempimenti previsti in ottemperanza alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE:
  - iii. la GO possa riportare l'indicazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al biometano prodotto calcolate in conformità al decreto interministeriale 14 novembre 2019 e tenendo altresì conto delle modifiche che deriveranno dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto legislativo 199/21;
- b) nel caso specifico delle GO per l'idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili, poiché assimilabili alla tipologia GO per il gas, trovi applicazione quanto previsto per le GO per il gas, ferme restando le peculiarità specifiche del vettore energetico, in particolare in relazione alla sua composizione chimica.

### Modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento delle garanzie di origine

Con riferimento alle modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento delle GO, si ritiene opportuno prevedere che:

- le GO siano rilasciate per l'energia netta prodotta e non solo per l'energia immessa in rete, valorizzando quindi l'autoconsumo/il consumo in sito (al netto dei consumi dei servizi ausiliari di centrale) dell'energia da fonti rinnovabili e prevedendo che siano specificate tali informazioni nelle medesime GO; che a tal fine, il GSE acquisisca dai gestori di rete i dati di misura necessari alla determinazione dell'energia da certificare. Ai fini del rilascio delle GO per i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento, per i quali non sono già disponibili dati di misura rilevati dai gestori di rete, sia definita una modalità che consenta di acquisire in modo certo e verificabile i relativi dati di misura dell'energia termica prodotta. Con riferimento specifico alle GO gas, il GSE definisca le modalità di determinazione, anche in via forfettaria, dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto;
- con riferimento alla cogenerazione ad alto rendimento, siano emesse sia GO per la produzione di energia termica sia GO per la produzione di energia elettrica, ciascuna separatamente identificata;
- le GO nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento alimentati da fonti rinnovabili non siano rilasciate più volte in relazione alla medesima unità di energia: pertanto esse, a scelta del produttore, dovrebbero essere rilasciate solo come GO per



la produzione da fonti rinnovabili o solo come GO per la produzione mediante impianti cogenerativi ad alto rendimento. Tale rilascio univoco deve valere sia per la produzione elettrica che per la produzione termica;

- siano definite opportune procedure di emissione e annullamento delle GO che tengano conto delle conversioni di energia tra i diversi vettori energetici che, anche al fine di ridurre la possibilità di doppi conteggi e ferme restando le previsioni contenute nell'atto delegato previsto dall'articolo 27.3, paragrafo 7, della direttiva 2018/2001, prevedano, per processi produttivi che comportano la conversione di un vettore energetico in altro vettore energetico, l'annullamento di un numero di GO del vettore energetico in input corrispondente alla quantità realmente convertita nel vettore energetico in output;
- le GO siano, in generale, rilasciate al produttore, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 199/21 nei quali le GO restano nella disponibilità del GSE che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali analoghe a quelle già esistenti nel settore elettrico;
- le GO relative all'energia prodotta da fonti rinnovabili possano essere rilasciate direttamente all'acquirente nell'ambito di accordi di compravendita di energia da fonti rinnovabili di lungo termine;
- le GO relative all'autoconsumo all'interno di sistemi semplici di produzione e consumo possano essere emesse al produttore e contestualmente annullate (se il produttore è al tempo stesso cliente finale) o direttamente al cliente finale sulla base degli accordi tra le parti;
- le GO possano essere annullate dagli utenti del dispacciamento in prelievo, dalle società di vendita (se diverse dagli utenti del dispacciamento) e, qualora rilasciate direttamente ai clienti finali, siano immediatamente annullate dai medesimi;
- le GO possano essere trasferite e annullate entro il periodo di validità, corrispondente a dodici mesi dalla produzione della relativa unità energetica. Decorso il suddetto periodo, le GO possano essere esclusivamente annullate entro i successivi 6 mesi e comunque non oltre il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di produzione della relativa unità energetica;
- le GO annullate a favore di clienti finali o direttamente dagli utenti di dispacciamento in prelievo possano essere altresì utilizzate dal GSE, su richiesta degli stessi, per la fornitura di un servizio di monitoraggio e certificazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di favorire una maggiore responsabilizzazione dei consumatori finali nelle proprie scelte di consumo di energia.

#### Modalità di commercializzazione e registrazione delle garanzie di origine

Si ritiene opportuno prevedere che ai fini della commercializzazione delle GO e ai fini della registrazione delle GO oggetto di scambi bilaterali e oggetto delle procedure concorrenziali del GSE si utilizzino, rispettivamente, piattaforme analoghe alle attuali M - GO e PB - GO e opportunamente adeguate per essere conformi a quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 199/21, dal paragrafo 5 dell'Allegato I al decreto



legislativo 210/21 e dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica di cui all'articolo 46, comma 9, del decreto legislativo 199/21.

In particolare, si ritiene opportuno prevedere che siano presenti per le diverse tipologie di GO specifiche piattaforme M - GO e PB - GO distinte secondo le diverse tipologie di GO.

### Contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili

Si ritiene opportuno che il decreto del Ministro della Transizione Ecologica di cui all'articolo 46, comma 9, del decreto legislativo 199/21 demandi all'Autorità l'aggiornamento della propria regolazione (si veda la deliberazione ARG/elt 104/11) al fine di tenere conto delle nuove disposizioni derivanti dal medesimo decreto.

## Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE

Si ritiene opportuno prevedere che i proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO nella disponibilità del medesimo GSE relative alle fonti rinnovabili siano versati a CSEA e contribuiscano alla riduzione del gettito necessario per la copertura dei costi dei meccanismi di incentivazione; in particolare:

- i proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella disponibilità del medesimo GSE siano versati a CSEA e posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (di cui all'articolo 43 del Testo Integrato Trasporto);
- i proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO relative al gas rinnovabile prodotto da fonti rinnovabili ad eccezione di quelle afferenti al settore trasporti, delle GO relative all'idrogeno da fonti rinnovabili e delle GO per i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento da fonti rinnovabili nella disponibilità del medesimo GSE siano versati a CSEA e posti a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (di cui all'articolo 75 della Regolazione Tariffaria Distribuzione Gas).

# Verifica della precisione, dell'affidabilità o dell'autenticità delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati ed eventuale rifiuto

Si ritiene opportuno prevedere che il GSE sia il soggetto responsabile della verifica della precisione, dell'affidabilità o dell'autenticità delle GO rilasciate da altri Stati Membri, e che, in caso di rifiuto del riconoscimento delle medesime GO rilasciata da altri Stati Membri, il Ministro della Transizione Ecologica, a seguito di segnalazione da parte del medesimo GSE, notifichi tempestivamente alla Commissione europea il medesimo rifiuto e le relative motivazioni evidenziate dal GSE.

Si ritiene opportuno inoltre prevedere che il GSE sia anche il soggetto responsabile della verifica della precisione, dell'affidabilità o dell'autenticità delle GO rilasciate da Stati



Terzi con i quali l'Unione Europea abbia concluso un accordo di mutuo riconoscimento degli schemi di GO, nonché della condizione di importazione diretta da o esportazione diretta verso tali Stati Terzi, ai sensi dell'articolo 19.11 della Direttiva UE 2018/2001.